

Pubblicato il 09/03/2018

N. 00275/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00202/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 202 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Pia Opera Croce Verde Padova, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Creuso, Alessandro Veronese, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Veronese in Venezia, via delle Industrie, 19/C;

contro

Azienda U.L.S.S. N. 6 Euganea, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Maria Curato, Sergio Buonaiuto, Cristiana Parnigotto, Chiara Cacciavillani, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Curato in Venezia, Piazzale Roma 468/B;

Azienda Ospedaliera di Padova, Regione Veneto non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Croce Verde Servizi Societa' Cooperativa Sociale, C.S.S.A. – Cooperativa Sociale Servizi Associati Scarl non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea n. 979, avente ad oggetto la “indizione di procedura digara per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario di pazienti in ambulanza ed emodializzati dell'A.ULSS n. 6 Euganea e dell'Azienda Ospedaliera di Padova”, datata 22 dicembre 2017, pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” dal 25 dicembre 2017 al 9 gennaio 2018;
- del relativo bando di gara, corredato di Capitolato Tecnico, disciplinare di gara e Capitolato d'oneri, pubblicato in data 30 gennaio 2018, nella sezione “Bandi di gara” dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea;
- della deliberazione del Direttore Generale della Ulss 6 Euganea n. 686 del 28.09.2017, nelle parti di interesse della ricorrente;
- di qualsivoglia altro atto precedente o successivo, connesso per presupposizione o consequenzialità;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1.3.2018 :

- ove occorrer possa, dei chiarimenti resi da Azienda ULSS 6 Euganea ai quesiti posti dagli operatori economici interessati alla procedura concorsuale avente ad oggetto: "Indizione di procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario di pazienti in ambulanza ed emodializzati dell'A.ULSS n. 6 Euganea e dell'Azienda Ospedaliera di Padova", nelle parti di interesse della ricorrente (doc. 14), con particolare riguardo alla comunicazione circa la possibilità di partecipare per singoli lotti in luogo della necessaria partecipazione a tutti i lotti, come da Bando;
- dell'«Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche», contenente la modificazione del Bando di gara con riguardo alla possibilità di partecipare per singoli lotti in luogo della necessaria partecipazione a tutti i lotti, pubblicato nella sola G.U.U.E., e precisamente nella G.U.U.E. 20.2.2018, S35;

- di qualsivoglia altro atto precedente o successivo, connesso per presupposizione o consequenzialità;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda U.L.S.S. N. 6 Euganea;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Oggetto della presente controversia è la gara indetta dall'ASL n. 6 Euganea per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario di pazienti in ambulanza - a valere per un periodo di 5 anni con opzione di un ulteriore anno nelle more della conclusione del nuovo contratto - da aggiudicare alla stregua del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il valore annuale dell'intero appalto (che si articola in quattro lotti corrispondenti, rispettivamente, alle aree di competenza dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Area Padovana, delle Alta e Bassa Padovana) è pari ad € 5.043.560,00 e, dunque, pari a €. 25.217.800,00 per tutto il quinquennio.

Secondo la ricorrente il servizio di trasporto ordinario avrebbe dovuto essere affidato non già con gara, bensì in via diretta alla stregua del modulo convenzionale di cui agli artt. 3 della LR n. 26/2012, 15 della legge n. 241/1990 e 5, VI comma del DLgs n. 50/2016.

In via subordinata, peraltro, l'interessata chiede comunque l'annullamento della disposta procedura concorsuale in quanto asseritamente illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si è costituita l'ASL n. 6 Euganea eccependo l'inammissibilità del proposto gravame per inattualità dell'interesse a ricorrere e per non avere la ricorrente

giammai svolto il servizio di trasporto ordinario in virtù di convenzione-affidamento diretto: nel merito, peraltro, ne assume l'infondatezza.

La causa è passata in decisione all'udienza camerale del 7 marzo 2018.

DIRITTO

A.1.- Eccepisce preliminarmente l'Amministrazione sanitaria l'inammissibilità del proposto gravame in quanto la ricorrente "*può partecipare alla gara di cui trattasi?*", e, dunque, mancherebbe l'attualità del pregiudizio e, conseguentemente, dell'interesse all'impugnazione.

La censura è infondata: parte ricorrente, infatti, contesta in via principale non già le modalità di svolgimento della gara, ma la gara stessa, che, secondo la propria prospettazione, non avrebbe potuto essere indetta, il relativo servizio dovendo essere affidato mediante "convenzionamento diretto".

Analogamente infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse per non avere la ricorrente mai svolto il servizio di trasporto ordinario in virtù di convenzionamento diretto: la pretesa della ricorrente di ottenere l'affidamento del predetto servizio mediante convenzione diretta, infatti, è (sarebbe) stato previsto dalla normativa sopravvenuta alla gara di cui essa era originariamente risultata aggiudicataria.

A.2.- Nel merito, con il primo motivo parte ricorrente afferma che, alla stregua dell'art. 5 della LR n. 26/2012, il trasporto sanitario di soccorso ed emergenza deve essere affidato ai soggetti di cui al precedente art. 4 (la ricorrente IPAB vi rientra a pieno titolo) che lo svolgono in regime di convenzionamento diretto con l'Azienda sanitaria e di costi standard, e solo nell'ipotesi in cui tale servizio non possa essere assicurato dai predetti soggetti è consentito porlo a gara, per l'affidamento a titolo oneroso: nel caso di specie, pertanto, l'Amministrazione sanitaria avrebbe dovuto affidare il servizio di cui si controverte non già mediante gara ai sensi del DLgs n. 50/2016, ma ricorrendo al convenzionamento diretto.

Il motivo non ha pregio.

Il bando in questione ricade nell'ambito di applicazione del DLgs n. 50/2016 conformatosi, sul punto, alla direttiva comunitaria n. 2014/24/UE.

Premesso che la regola generale disciplinante l'affidamento dei servizi pubblici è incentrata sulla selezione attraverso una gara volta ad individuare il soggetto che offra il servizio richiesto alle condizioni ottimali, in coerenza con il principio della concorrenza, l'art. 17, I comma, lett. h) del DLgs n. 50/2016 prevede – in conformità con l'art. 10 della direttiva n. 2014/24/UE (di cui il predetto art. 17 è una fedele trasposizione) che ha fornito concretezza al 28° considerando (della medesima direttiva) ove è espressamente stabilito che *“la presente direttiva non dovrebbe applicarsi a taluni servizi di emergenza se effettuati da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro.... La loro esclusione, tuttavia, non dovrebbe essere estesa oltre lo stretto necessario. Si dovrebbe pertanto stabilire esplicitamente che i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza non dovrebbero essere esclusi.... Occorre pertanto precisare che i servizi identificati con il codice CPV 85143000-3, consistenti esclusivamente in servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza, dovrebbero essere soggetti al regime speciale previsto per i servizi sociali e altri servizi specifici («regime alleggerito»)»* -, derogando alla predetta regola, che i *“servizi di ambulanza”* identificabili con il codice *“CPV 85143000-3”* sono esclusi dalle disposizioni del codice. Da tale esclusione, però, sono espressamente eccettuati *“i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza”*, i quali, dunque, restano assoggettati al sistema dell'evidenza pubblica.

La disciplina comunitaria – e, conseguentemente, quella nazionale – ha introdotto, dunque, la distinzione tra *servizio di soccorso sanitario in emergenza* da attuarsi mediante ambulanza (consistente nel trasporto e nell'attività di prima cura del paziente che versa in una situazione emergenziale), eccezionalmente sottratto alla regola della gara qualora fornito da organizzazioni senza scopo di lucro (tra le quali rientrano le IPAB), e *servizio di solo trasporto in ambulanza* (consistente nel trasporto ordinario di pazienti privo della connotazione dell'urgenza) che, invece, è soggetto alle procedure ad evidenza pubblica (regime alleggerito).

Dunque, i servizi di trasporto di persone in ambulanza sono espressamente stralciati dalle *esclusioni* previste (dal 28° considerando e dall'art. 10 della direttiva 24/2014/UE e) dall'art. 17, I comma del codice degli appalti in favore di organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro e, inoltre, qualora essi siano di valore pari o superiore alla soglia comunitaria di € 750.000,00 (prevista dall'art. 35, I comma, lett. "d"), come nel caso di specie, ricadono nell'ambito della direttiva UE n. 24/2014 e del relativo Titolo III (dedicato ai particolari regimi di appalto), ove l'art. 74 prescrive che "*sono aggiudicati in conformità del presente capo*" mediante un bando di gara o un avviso di preinformazione senza pubblicazione da inviare agli operatori economici interessati (cfr. il successivo art. 75).

Ma non solo: la possibilità di affidare in convenzione diretta alle organizzazioni di volontariato *soltanto* i servizi di trasporto sanitario di "emergenza e urgenza" è stata prevista espressamente, a livello nazionale, anche dal codice del terzo settore (art. 57 del DLgs n. 117/2017).

Ebbene, così tracciate le coordinate normative dell'affidamento del servizio di *trasporto sanitario*, distinguendo il trasporto *di emergenza* da quello *ordinario* intrasede, va precisato che la normativa regionale di cui al combinato disposto dagli artt. 5, II comma, 3, I comma e 2 della LR n. 26/2012, ove fosse intesa come inclusiva, ai fini del convenzionamento diretto, anche del servizio di trasporto ordinario in ambulanza (non quindi solo emergenziale e di soccorso), si porrebbe in radicale contrasto con la regola opposta (e certamente prevalente) fissata dalla direttiva europea e dal codice appalti che, appunto, prevedono che il trasporto in ambulanza a carattere non emergenziale sia affidato mediante gara, con la conseguenza che la normativa regionale dovrebbe essere disapplicata (cfr. CdS, III, 22.2.2018 n. 1139).

A.3.- Conseguentemente infondata – attesa la necessità, prevista dalla legge e testè argomentata, della predisposizione di una procedura concorsuale per l'affidamento del servizio di trasporto infermi non emergenziale - è la

successiva censura con cui parte ricorrente denuncia l'illegittimità del ricorso alla gara pubblica per difetto di motivazione.

A.4.- Con ulteriore motivo la ricorrente afferma la contraddittorietà dell'azione amministrativa per aver da un lato richiesto, quale requisito di partecipazione, l'accreditamento regionale applicando la LR n. 26/2012, ma dall'altro lato, *“lungi dal procedere al convenzionamento diretto come prevede la legge regionale stessa”*, bandito una gara europea.

Il motivo non è condivisibile: non sussiste, invero, alcuna contraddittorietà, posto che il requisito richiesto dalla legge di gara in conformità con la LR n. 26/2012 - alla stregua della quale possono partecipare alla procedura concorsuale i soggetti autorizzati ed accreditati iscritti nell'elenco regionale (tra i quali sono, ricorrendo i presupposti ivi indicati, anche la CRI e le IPAB: cfr. l'art. 4, II comma della cennata LR n. 26 - è assolutamente compatibile con la procedura concorsuale doverosamente bandita.

B.- Riscontrata, dunque, la necessità di indire una procedura concorsuale per l'affidamento del servizio di cui si controverte, possono ora esaminarsi le censure proposte in via subordinata che investono profili di asserita illegittimità della gara come indetta.

B.1.- Per quanto riguarda la precisazione secondo cui *“le offerte vanno presentate per uno o più lotti”* contenuta nell'avviso di rettifica al bando di gara originario (ove, subito dopo avere affermato che *“questo appalto è suddiviso in lotti”* era indicato, in maniera un po' criptica e certamente imprecisa, che *“le offerte vanno presentate per tutti i lotti”*: cfr. il bando, punto II.1.6) trasmesso all'Ufficio Pubblicazioni Europeo e pubblicato nella G.U.U.E. del 20 febbraio 2018, detta precisazione non può configurarsi come “modifica sostanziale” del bando, ma come mero chiarimento, essendo illogico, oltre che paradossale (peraltro, l'art. 6 punto 1 del disciplinare disponeva chiaramente che *“è ammessa la presentazione di offerte per tutti i lotti funzionali indicati al precedente paragrafo 1”*; analogamente, l'art. 3, IV capoverso del capitolato tecnico prevedeva che *“l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà predisporre....il piano di*

lavoro, riferito al lotto di interesse”; ancora, l’art.4, II comma del capitolato d’oneri affermava che *“la stipula dei contratti conseguenti avverrà con l’Operatore Economico aggiudicatario di ciascun lotto”*), che, una volta che l’Amministrazione abbia frazionato l’appalto in diversi lotti funzionali - la ratio del frazionamento di un appalto in più lotti va ravvisato proprio nella volontà di consentire l’offerta per singoli lotti -, il richiamato inciso venga interpretato nel senso che le offerte debbano essere proposte cumulativamente per tutti i lotti: qualora, peraltro, la ricorrente avesse nutrito dubbi in proposito, sarebbe stato sufficiente proporre uno specifico quesito alla stazione appaltante: al riguardo, altresì, deve osservarsi che, atteso che nessun (potenziale) concorrente ha ritenuto di dover chiedere chiarimenti, l’Amministrazione ha comunque evidenziato, in calce alle risposte ai quesiti formulati dalle ditte interessate a partecipare alla gara, che la locuzione *“le offerte vanno presentate per tutti i lotti”* andava intesa nel senso che *“le offerte vanno presentate per uno o più lotti”* (cfr. il doc. 14 della ricorrente).

Quindi, trattandosi di mera precisazione in ordine ad un inciso equivoco, non c’era alcuna necessità di conformarsi alla regola del *contrarius actus* (che va necessariamente seguita nel caso di modificazioni sostanziali del provvedimento amministrativo), così come, attesa la tempestività dell’intervenuto chiarimento (pubblicato, come si è detto, sulla GUUE del 20.2.2018 e, prima ancora, contestualmente alle risposte fornite sui quesiti formulati dagli operatori interessati), non c’era bisogno di prorogare il termine per la presentazione delle offerte.

B.2.- Lamenta, ancora, la ricorrente l’illegittimità della legge di gara (per violazione dell’art. 30, III e IV comma del codice degli appalti) nella parte in cui fissa un valore a base d’asta asseritamente incongruo e inferiore ai costi diretti del lavoro previsti dai CC.CC.NN.LL. di settore, necessari e sufficienti per garantire all’Amministrazione aggiudicatrice il servizio richiesto.

La doglianza appare inammissibile perché di contenuto meramente prognostico e basata su conteggi effettuati dalla stessa ricorrente che sono

parziali, in quanto riferiti ai lotti (3 e 4) di cui essa è attualmente affidataria uscente.

Al riguardo, peraltro, va anzitutto precisato che la remuneratività dell'appalto dipende dal valore complessivo delle voci costituenti il contenuto del rapporto contrattuale, con la conseguenza che la mancata, eventuale remuneratività di una parte del suo oggetto - il disciplinare di gara indica come costo del personale € 17.652.460, pari al 70% della base d'asta: la ricorrente sostiene, invece, che il costo del personale sarebbe in realtà il 77,7% dell'importo a base d'asta - può ben essere compensata dal complessivo beneficio ricavabile dallo svolgimento dell'intero appalto.

Ma non solo: a tal proposito deve osservarsi che l'art. 30 del DLgs n. 50/2016 non è una norma sul procedimento di individuazione del prezzo a base d'asta, bensì una norma sulla congruità dell'offerta. Pertanto, se è vero che sussiste una stretta correlazione fra la qualità delle prestazioni e l'importo stimato a base d'asta che, se non remunerativo, comporta l'alterazione dell'equilibrio economico delle prestazioni stesse, è altresì vero che la conseguenza nel caso di un bando con prezzo incongruamente determinato consisterà (non già nell'illegittimità della *lex specialis* della gara, ma) nella gara deserta o in offerte non seriamente sostenibili (con esclusione delle stesse in sede di valutazione dell'anomalia)

B.3.- Con altra censura la ricorrente rileva che la stazione appaltante non avrebbe precisato “*gli elementi essenziali del servizio, rendendo di fatto impossibile per l'operatore economico formulare un'offerta consapevole*”.

Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente e conformemente a quanto affermato dall'ASL n. 6, il capitolato tecnico fornisce, per ciascun lotto, tutti gli elementi utili e rilevanti per l'organizzazione del servizio e per la predisposizione dell'offerta, desunti dai dati storici (a titolo esemplificativo, numero di posti letto per ciascun presidio ospedaliero, numero di day hospital e di day surgery, popolazione residente, Comuni serviti, consistenza

dell'attuale impiego di mezzi, numero di dimissioni/anno, numero di trasporti per trasferimenti, esami e visite, numero di km/anno, numero di servizi, etc.). Nessun altro elemento avrebbe potuto somministrare la stazione appaltante, tenuto conto – come afferma l'Amministrazione e come, altresì, conferma la stessa ricorrente (secondo la quale *“vi è un'elevatissima variabilità dei servizi giornalieri, d'ordinario attestata sui 160/180 servizi/die, con picchi fino a 300 servizi/die”*: cfr. la memoria dep. 5.3.2018, pag. 14) - della connotazione peculiare del servizio di trasporto ordinario, ove la domanda è ex se *“oltremodo elastica: si tratta di servizio intrinsecamente non programmabile con precisione perché il fabbisogno di trasporto di pazienti non è preventivabile se non guardando ai dati del passato e immaginando che, con qualche scostamento, essi possano mantenersi simili per il futuro. È compito dei concorrenti formulare un'offerta che, sulla base dei dati forniti, illustri le modalità esecutive e organizzative del servizio e che individui il numero di mezzi e la dotazione di personale da impiegarsi a tal fine...”*. E tenuto conto, altresì, che la ricorrente gestisce da diverso tempo i lotti nn. 3 e 4, sicchè non appare attendibile che essa sia priva degli elementi necessari per poter formulare un progetto adeguato.

B.4.- Quanto, poi, alle penali, esse non possono che applicarsi in un contesto di “normalità” dello svolgimento del servizio, non certo in situazioni di eccezionalità dovute a fattori contingenti.

B.5.- Secondo la ricorrente l'art. 6 del capitolato d'oneri, che prevede il diritto potestativo della stazione appaltante di emettere ordinativi di acquisto in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza del 50% dell'importo contrattuale stabilito per ciascun lotto, sarebbe illegittimo in quanto scritto in violazione dell'art. 106, XII comma del DLgs n. 50/2016 (relativo al c.d. quinto d'obbligo).

L'infondatezza del rilievo è conseguente alla considerazione che, poichè il servizio posto a gara è programmabile unicamente sulla base dei dati riferiti al passato, l'art. 2 del capitolato tecnico ha espressamente previsto (cfr. il secondo alinea) che *“la quantità del fabbisogno oggetto della procedura è stimata sulla*

base di dati storici potendo variare in relazione alle necessità, in applicazione del regime definito dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016": norma, quest'ultima, che consente la modificazione del contratto senza una nuova procedura di affidamento *“se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili...”*, come, appunto, sono state previste nel caso di specie (ove, per ciò stesso, non si fa applicazione dell'istituto del quinto d'obbligo di cui al successivo XII comma del medesimo articolo).

B.6.- Contesta, ancora, la ricorrente la carenza di legittimazione dell'ASL n. 6 Euganea a indire la procedura in questione sia perchè avrebbe dovuto essere bandita dall'Azienda Zero, sia perchè l'ASL sarebbe priva della qualificazione di “stazione appaltante”.

La censura è infondata nella prima parte ove la ricorrente afferma che l'Amministrazione sanitaria avrebbe dovuto ricorrere, per bandire la gara, all'Azienda Zero: il regolamento regionale 6 dicembre 2017 n. 5 che attribuisce la gestione degli acquisti centralizzati all'Azienda Zero (in attuazione dell'art. 2, I comma, lett. “g”, della LR n. 19/2016) è, infatti, entrato in vigore il 1° gennaio 2018, mentre la delibera di indizione della procedura di cui si controverte è del 22 dicembre 2017.

È invece fondata laddove il procuratore della ricorrente evidenzia il difetto di qualificazione come stazione appaltante dell'ASL n. 6.

Ai sensi dell'art. 37, III comma del DLgs n. 50/2016 *“le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica”*.

L'art. 38, I comma dispone, a sua volta, che *“fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza”*. Il secondo comma, poi, precisa che *“con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su*

proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1" (tale DPCM non risulta ancora emanato).

L'art. 216, X comma del medesimo testo normativo prevede, infine, che *"fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del DL 18.10.2012 n. 179..."*, alla stregua del quale *"è istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti"*, a cui, appunto, le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione.

Ebbene, l'ASL n. 6 Euganea non risulta iscritta – né l'Amministrazione ha dimostrato il contrario – all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, sicchè, essendo priva della qualifica di "stazione appaltante", non poteva indire la procedura concorsuale di cui è causa (spettando l'indizione alla Regione fino al 31.12.2017, e poi all'Azienda Zero).

È appena il caso di osservare che, non essendo l'ASL n. 6 qualificata come stazione appaltante, non poteva spendere all'esterno la propria capacità di autoorganizzazione indicendo gare, in quanto priva della relativa capacità di agire: la delibera di indizione della gara è pertanto nulla ai sensi dell'art. 21-septies (*"è nullo il provvedimento amministrativo....che è viziato da difetto assoluto di attribuzione...."*), con conseguente applicabilità, a livello di disciplina processuale, dell'art. 31, IV comma del DLgs n. 104/2010 alla stregua del quale *"la domanda volta all'accertamento delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di 180 giorni"*.

C.1.- Per le suesposte considerazioni e nei predetti limiti, dunque, il ricorso è fondato e va, di conseguenza, parzialmente accolto.

Le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della controversia e della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, conseguentemente, annulla la gara per carenza della necessaria qualificazione in capo alla stazione appaltante.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente, Estensore

Stefano Mielli, Consigliere

Marco Rinaldi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Claudio Rovis

IL SEGRETARIO